

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
481/2012/R/COM**

**Implementazione dei primi processi di mercato nell'ambito del
Sistema Informativo Integrato (SII)**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

15 novembre 2012

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 settembre 2008 ARG/com 134/08 per la definizione di un sistema informatico centralizzato funzionale alla gestione dei profili dei clienti finali di energia elettrica e di gas. In particolare nel presente documento per la consultazione l'Autorità intende formulare proposte finalizzate alla riforma, nell'ambito del Sistema Informativo integrato (SII), delle modalità di identificazione e aggiornamento delle relazioni tra punto di prelievo, contratti funzionali all'erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, contratti di vendita e cliente finale al fini di consentire che i processi finalizzati all'esecuzione dei contratti di vendita e alla gestione dei clienti finali possano essere implementati tramite il SII sfruttandone pienamente le potenzialità.

Il presente documento, inoltre, facendo seguito al documento per la consultazione n. 35/11 del 15 dicembre 2011 recante le proposte dell'Autorità in tema di modalità di avvio di esercizio del SII, ripropone con maggior dettaglio gli orientamenti dell'Autorità relativi ai processi che verranno prioritariamente offerti per il tramite del sistema.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 3 dicembre 2012.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Processi dei mercati liberalizzati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.211/284
fax 02.655.65.265
sito internet: www.autorita.energia.it
e-mail: mercati@autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1 Oggetto della consultazione	4
1.2 Elementi di contesto-sviluppi del quadro regolatorio	5
1.3 Contenuto del documento	7
PARTE I: RIFORMA DELLE MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE TRA PUNTO DI PRELIEVO, OPERATORE DI SISTEMA, VENDITORE E CLIENTI FINALI	8
2. LA RELAZIONE DI SISTEMA.....	8
2.1 Premessa.....	8
2.2 Identificazioni delle relazioni di sistema nel RCU: registrazione dei Contratti di sistema	9
2.3 Identificazioni delle relazioni di sistema nel RCU: registrazione del contratto di vendita	12
2.4 Integrazione dei dati costituenti il RCU.....	16
2.5 Ulteriori possibili interventi in materia di gestione dei contratti di dispacciamento e trasporto	17
PARTE II: IMPLEMENTAZIONE DEI PRIMI PROCESSI	23
3. IL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE E I PRIMI PROCESSI.....	23
3.1 Premessa.....	23
4. OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI POPOLAMENTO DEL RCU	24
4.1 Esiti dei controlli effettuati dal Gestore del SII nella prima fase di popolamento.....	24
5. PROCESSI CHE MODIFICANO LA RELAZIONE DI SISTEMA.....	25
5.1 Premessa.....	25
5.2 Messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS agli UdD e determinazione e trasmissione dei CRPU	27
5.3 Trasmissione e pubblicazione del PRA e delta PRA	28
5.4 Gestione degli inadempimenti e corrispettivo di aggregazione	29
5.5 Tempistiche per l'implementazione.....	29
6. PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL CLIENTE.....	30
6.1 Premessa.....	30
6.2 Processi relativi alla fase pre-contrattuale	30
6.3 Processi relativi alla fase contrattuale.....	30
6.4 Pre-check per l'esecuzione della richiesta di switching.....	31
6.5 Sistema indennitario.....	34

1. Introduzione

1.1 Oggetto della consultazione

- 1.1.1 Il presente documento per la consultazione, che si inquadra nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali di energia elettrica e di gas, avviato con la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2008 ARG/com 134/08, costituisce il primo passo verso un percorso di riforma complessiva dei meccanismi e delle procedure di gestione dei clienti finali da implementare attraverso il SII (di seguito: Processi).
- 1.1.2 Tale documento si colloca a valle del documento per la consultazione n. 35/11 (di seguito DCO 35/11), in cui l’Autorità ha delineato il percorso di attuazione del SII, e delle deliberazioni 79/2012/R/com e 132/2012/R/com che, per il settore elettrico, hanno definito le attività preparatorie per l’avvio del sistema, le modalità di accreditamento al SII dei soggetti (Terna, imprese distributrici, Utenti del dispacciamento ed esercenti la maggior tutela) e le procedure di popolamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), ossia dell’elenco dei punti di prelievo, completo dei dati funzionali alla gestione dei Processi.
- 1.1.3 Con il presente documento l’Autorità intende:
- a. rivedere le modalità di identificazione e aggiornamento della relazione tra punto di prelievo, contratti funzionali all’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (trasporto) e dispacciamento, contratti di vendita e cliente finale, anche al fine di consentire per il tramite del SII l’esecuzione di nuove prestazioni finalizzate alla gestione commerciale del cliente;
 - b. illustrare gli orientamenti relativi ai primi Processi che l’Autorità intende prioritariamente affidare alla gestione per il tramite del SII.
- 1.1.4 Con riferimento alle tematiche di cui alla precedente lettera a., quale prima tappa del percorso di possibile riforma della disciplina in tema di rapporti contrattuali, l’Autorità intende valutare la possibilità che anche soggetti diversi dall’Utente del dispacciamento possano interagire per il tramite del SII ai fini della gestione di un punto di prelievo. Tale riforma potrebbe essere gradualmente implementata anche in relazione:
- alle potenzialità offerte dal SII, nelle diverse fasi di attuazione del sistema stesso, di garantire il corretto ed efficiente svolgimento dei Processi relativi alla gestione dei clienti anche in presenza di più soggetti che agiscono a vario titolo in relazione al medesimo punto di prelievo;
 - ad ulteriori esigenze di miglioramento dell’efficienza dei mercati che comportino la gestione di ulteriori Processi, non previsti dalla regolazione vigente, nell’ambito del SII.
- 1.1.5 Con riferimento alle tematiche di cui alla precedente lettera b., verranno illustrate le proposte relative ai primi Processi che potranno essere gestiti al completamento della

fase di popolamento del RCU.

1.1.6 Al presente documento faranno seguito successivi documenti per la consultazione finalizzati ad illustrare gli orientamenti in materia di implementazione attraverso il SII degli ulteriori Processi, come già delineati nel DCO 35/11.

1.1.7 Per semplificare la lettura del documento nel prosieguo si adottano le seguenti definizioni:

- a. **Contratti di sistema** sono il contratto di dispacciamento di cui all'articolo 4 della deliberazione n.111/06 e il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, dell'allegato A, della deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT);
- b. **Gestore** è il Gestore del SII;
- c. **operatore di sistema** è il soggetto titolare dei contratti di sistema;
- d. **relazione di sistema** è la relazione esistente tra un punto di prelievo, cliente finale titolare e UdD associato;
- e. **relazione di sistema estesa** è la relazione di sistema a cui sono associati due ulteriori elementi: il codice identificativo del contratto di trasporto e il codice identificativo del venditore controparte commerciale del cliente finale;
- f. **Sistema** è utilizzato per indicare il SII;
- g. **UdD** è l'Utente del dispacciamento;
- h. **Utente/Utenti del SII** è/sono l'/gli utente/i accreditato/i al SII;

1.2 Elementi di contesto-sviluppi del quadro regolatorio

1.2.1 Nel DCO 35/11 è stato individuato il percorso di avviamento e di implementazione dei primi Processi che saranno gradualmente inseriti nel SII, attraverso l'articolazione in tre fasi successive. Il completamento del fase propedeutica all'avvio del Sistema aveva come obiettivo quello di "creare il primo nucleo del Registro Centrale Ufficiale (RCU), consentire l'accREDITAMENTO degli Utenti, effettuare le prime comunicazioni ufficiali tra Utenti e SII e rendere disponibile agli Utenti tutto ciò che questo assetto permette fra le prestazioni elencate al comma 2.6 del DCO"¹. Ciò richiedeva di disporre:

- dell'elenco di tutti i soggetti/operatori interessati all'ambito dei Processi in considerazione (Terna, imprese distributrici e UdD);
- dell'elenco di tutti i punti di prelievo e dell'UdD corrispondente (RCU).

1.2.2 Il percorso delineato nel DCO 35/11 prevede inoltre:

- una prima fase in cui il SII fornisce progressivamente la maggior parte dei Processi descritti nel DCO al punto 2.6, anche se in una configurazione minima non ottimizzata in relazione alle potenzialità offerte dal Sistema;
- una seconda fase in cui il SII fornisce in modo completo tutte le prestazioni per i

¹ Cfr. paragrafo 3.7 del DCO 35/11

Processi individuati.

- 1.2.3 Tale percorso si articola pertanto secondo una logica di graduale evoluzione, contraddistinta dal progressivo arricchimento del set di Processi e dati trattati nel SII. Nella prima fase gli operatori potranno fin da subito beneficiare della presenza del RCU, seppure in relazione ad una sola parte dei Processi finalizzati alla gestione dei clienti finali, in base al set (minimo) di dati disponibili nel RCU. In tale fase si rende necessario, tuttavia, che altri dati funzionali all'esecuzione dei processi vengano scambiati bilateralmente tra gli operatori (e pertanto resi disponibili agli Utenti dalle imprese distributrici o da Terna) adottando di fatto una gestione "parallela" delle informazioni scambiate (alcuni dati disponibili nel SII e altri scambiati bilateralmente tra gli operatori).
- 1.2.4 Tra i Processi che l'Autorità ha previsto di rendere disponibili nella prima fase di esercizio del SII vi sono:
- a. la comunicazione dei dati di anagrafica di cui all'articolo 36 del TIS, nonché la determinazione e comunicazione dei coefficienti di ripartizione del prelievo degli UdD (CRPU) a Terna, con riferimento alle prestazioni relative a Processi già regolati;
 - b. la possibilità di verificare la correttezza e completezza dei dati raccolti al momento della sottoscrizione di un contratto di vendita (*pre-check*), con riferimento a Processi nuovi.
- 1.2.5 Come già accennato, con le deliberazioni 79/2012/R/com e 132/2012/R/com l'Autorità ha dato attuazione alle attività preparatorie all'avvio del SII. In particolare con la deliberazione 79/2012/R/COM, l'Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del SII, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/com 201/10, ed ha:
- individuato i soggetti tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di Utenti;
 - stabilito che le procedure di accreditamento, al fine di consentire l'avvio della fase 1 secondo le tempistiche prospettate nel DCO 35/11, siano ultimate entro il 31 dicembre 2012;
 - rimandato a successivo provvedimento la puntuale definizione allo svolgimento delle ulteriori attività preparatorie funzionali al completamento della fase 1, con particolare riferimento al popolamento del RCU.
- 1.2.6 Con la deliberazione 132/2012/R/com l'Autorità ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del RCU. In particolare l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, coerentemente con quanto proposto nel DCO 35/11, che il set di dati costituenti il RCU, al termine della prima fase di popolamento, costituisca il punto di partenza per la successiva gestione, da parte del SII, di tutte le variazioni che interessano la relazione tra un punto di prelievo, Utenti interessati al punto e cliente finale titolare del punto (ad esempio in seguito alla gestione dei Processi relativi all'attivazione e disattivazione di punti, *switching* etc.). Con la deliberazione 132/2012/R/com è stato pertanto stabilito che il RCU fosse popolato utilizzando:

- i dati di cui all'Articolo 36 del TIS (Anagrafica ex-TIS), con riferimento ai punti di prelievo non serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela;
- i soli dati relativi al POD e ai dati fiscali del cliente finale, e, in assenza di quest'ultimi, il nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale, con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela.

1.2.7 Il RCU del SII è pertanto la copia esatta dell'elenco dei punti di prelievo situati nell'ambito territoriale di ciascuna impresa distributrice e il contenuto informativo che ad oggi lo caratterizza, con riferimento ai punti non serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, è quello dell'Anagrafica ex-TIS.

1.2.8 Nel percorso di implementazione dei primi processi che verranno gestiti nel SII l'Autorità intende anche includere i processi relativi alla gestione del Sistema Indennitario di cui alla deliberazione ARG/elt 191/09 (di seguito: Sistema Indennitario). Il Sistema Indennitario, che garantisce un indennizzo all' esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato, è già pienamente operativo e attualmente gestito dall'Acquirente Unico attraverso un sistema transitorio semplificato. Pertanto i processi che lo riguardano potranno essere implementati nel SII secondo quanto già disposto dalla regolazione ed, eventualmente, rivisti successivamente secondo gli orientamenti formulati nel presente documento².

1.3 *Contenuto del documento*

1.3.1 Il presente documento è strutturato in due parti. Nella prima sono descritti gli orientamenti dell'Autorità relativi alla revisione delle modalità di identificazione e aggiornamento della relazione tra contratti funzionali all'erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento, contratti di vendita e cliente finale. In particolare la prima parte del documento riporta le proposte dell'Autorità con riferimento:

- i. alle modalità di identificazione e aggiornamento della relazione tra punto di prelievo, cliente finale e UdD associato;
- ii. alle modalità di identificazione e aggiornamento della controparte commerciale di ciascun cliente finale, associata alla suddetta relazione;
- iii. alla gestione dei rapporti contrattuali di dispacciamento e trasporto.

1.3.2 Nella seconda parte sono invece riportate le misure che l'Autorità intende adottare con riferimento ai primi processi da rendere disponibili per il tramite del SII e alle tempistiche di aggiornamento del RCU, a completamento delle previsioni della deliberazione 132/2012/R/com, che si renderà necessario adottare al fine di garantire che i processi stessi possano essere efficacemente implementati.

² In particolare in relazione alla possibilità che soggetti diversi dall'UdD possano interagire per il tramite del SII.

PARTE I: RIFORMA DELLE MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE TRA PUNTO DI PRELIEVO, OPERATORE DI SISTEMA, VENDITORE E CLIENTI FINALI

2. La relazione di sistema

2.1 Premessa

- 2.1.1 Il set di dati costituenti il RCU, definito con la deliberazione 132/2012/R/com, è stato individuato sulla base delle esigenze illustrate nella parte introduttiva. In particolare va sottolineato che attraverso il RCU è possibile conoscere ed aggiornare la relazione di sistema a seguito della modifica dei contratti di dispacciamento. Normalmente, quando viene concluso un contratto di vendita con il cliente finale, il venditore assume l'impegno di garantirne l'esecuzione fisica, dovendo a tal fine concludere i necessari Contratti di sistema³ e richiedere – in forza di tali contratti – l'attivazione ovvero lo *switching* del punto di prelievo del cliente finale. Peraltro, per adempiere a tale obbligazione, il venditore può anche dare mandato a un terzo (normalmente un altro venditore da cui si approvvigiona dell'energia necessaria per la fornitura) il quale terzo concluda i predetti contratti, allungando la catena dell'intermediazione. L'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale è quindi prodromico al processo di identificazione o modifica della citata relazione.
- 2.1.2 L'aggiornamento dei punti di prelievo associati ai Contratti di sistema⁴ ad oggi avviene attraverso i c.d. registri di Anagrafica *ex-TIS* gestiti dai distributori ai fini del dispacciamento, di cui il RCU dovrà rappresentare inizialmente, con riferimento ai punti non serviti in maggior tutela, una copia esatta. È con l'iniziale modifica del contratto di trasporto che avviene la modifica del contratto di dispacciamento (in quanto la richiesta di *switching* è formulata all'impresa distributrice che gestisce la rete a cui è connesso il punto di prelievo) e l'evidenza della modifica della suddetta relazione avviene attraverso l'aggiornamento mensile della citata Anagrafica.
- 2.1.3 Con la piena operatività del SII la richiesta di attivazione e/o *switching* (di seguito: *switching*) potrà invece essere presentata e gestita per il tramite del Sistema. La modifica della relazione di sistema verrà effettuata direttamente attraverso la contestuale modifica dei Contratti di sistema e il SII fornirà l'immediata evidenza della avvenuta variazione. Il RCU ad oggi contiene le informazioni basilari necessarie per effettuare lo *switching* ma tuttavia ancora nell'ottica che questo venga effettuato attraverso il tradizionale modello di scambi informativi bilaterali.
- 2.1.4 L'evoluzione di cui al precedente paragrafo, relativa alle modalità di identificazione e

³ Nella regolazione attuale i diritti e le responsabilità di utilizzare le infrastrutture di trasporto e distribuzione e di prelevare energia elettrica presso un punto di prelievo sono condizionati alla preventiva conclusione, da parte del cliente finale, dei contratti che regolano l'erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione e distribuzione e del servizio di dispacciamento.

⁴ Lo *switching* infatti è efficace dal momento in cui un punto di prelievo passa nella responsabilità di un nuovo utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto e che il più delle volte è anche il soggetto che vende energia elettrica al cliente finale.

aggiornamento della relazione di sistema, richiede tuttavia che il SII, successivamente all'accreditamento di un Utente, sia in grado di individuare in quali determinate reti di distribuzione lo stesso sia abilitato ad operare a seguito della sottoscrizione del relativo contratto.

- 2.1.5 Attraverso il SII, inoltre, potranno essere superate alcune rigidità dell'attuale regolazione dei Contratti di sistema, imposte dal tradizionale modello con scambi informativi bilaterali. Nel contesto attuale, infatti, nonostante la modifica dei rapporti contrattuali tra venditore e cliente finale sia alla base dell'aggiornamento della relazione di sistema, nel caso in cui il venditore sia diverso dall'UdD, al venditore (controparte del cliente finale) è preclusa l'esecuzione di qualsiasi atto che comporti l'interazione con Terna e le imprese distributrici. Di fatto il sistema non tiene traccia del ruolo che il venditore (diretta controparte del cliente finale) ricopre in relazione al punto di prelievo. Come illustrato nel prosieguo tale impostazione della regolazione può risultare non più pienamente rispondente alle esigenze di un mercato *retail* evoluto.
- 2.1.6 La ridefinizione delle modalità di identificazione e aggiornamento della relazione di sistema, che annoveri la possibilità che un soggetto diverso dall'UdD interagisca con il SII per la gestione di un punto di prelievo, richiederà di apportare nel SII:
- l'ampliamento del set di dati costituenti il RCU, al fine di includere gli elementi funzionali ad individuare tali soggetti;
 - precise disposizioni in merito all'accreditamento degli operatori, che a vario titolo potrebbero interagire con riferimento ad un punto di prelievo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad operare come Utenti.

2.2 Identificazioni delle relazioni di sistema nel RCU: registrazione dei Contratti di sistema

- 2.2.1 Il contratto di dispacciamento e il contratto trasporto sono tra loro collegati e la loro stipula, nonché la loro contestuale sussistenza e corretta esecuzione costituiscono condizioni necessarie perché possa essere prelevata energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi⁵. Inoltre, poiché è propriamente nell'ambito del contratto di dispacciamento che l'UdD acquista ed esercita i diritti di prelevare (di far prelevare) l'energia presso i punti di prelievo oggetto del contratto, la mancata conclusione del contratto di dispacciamento, da parte di colui che richiede la sottoscrizione del contratto di trasporto, comporta conseguentemente il diniego all'accesso alla rete da parte dell'impresa distributtrice (rifiutando di sottoscrivere il relativo contratto di trasporto). L'attuale regolazione prevede quindi che sia l'impresa distributtrice, prima di concludere un contratto di trasporto, a verificare l'adempimento, da parte della potenziale controparte, dell'obbligo di preventiva conclusione del contratto di dispacciamento con Terna.
- 2.2.2 Al fine di poter gestire in modo centralizzato le procedure di *switching* il SII, a fronte

⁵ Ai sensi della deliberazione n. 111/06 la conclusione dei contratti di dispacciamento e del contratto di trasmissione e distribuzione (contratto di trasporto) è infatti condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete (art. 4.2). Inoltre la conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (art. 4.8).

di una richiesta ricevuta, dovrà essere in grado di:

- accertare l'esistenza di contratti di sistema conclusi dai soggetti richiedenti ed, eventualmente, le relazioni esistenti tra i titolari di tali contratti e soggetti diversi che potrebbero interagire con riferimento ad un punto;
- fornire un immediato riscontro degli esiti della verifica effettuata.

Tali verifiche possono essere eseguite solo se i Contratti di sistema sono stati stipulati per il tramite del SII o, quantomeno, sia fornita al SII evidenza della loro stipula, attraverso una procedura di registrazione dei medesimi (di seguito: registrazione dei Contratti di sistema).

- 2.2.3 Pertanto il SII dovrà essere in grado di verificare che ciascun Utente possa agire in qualità di operatore di sistema, attraverso l'esistenza di un contratto di dispacciamento, e con riferimento ai punti di un particolare ambito territoriale, attraverso la conclusione del contratto di trasporto con l'impresa di distribuzione titolare della concessione in detto ambito, e quindi tale Utente possa essere identificato nel SII in qualità di operatore di sistema.
- 2.2.4 A valle di tali verifiche, in caso di esito positivo, il SII potrà dare seguito alle richieste di *switching* ricevute e ciascun Utente che risulterà titolare di un contratto di sistema vedrà modificata la consistenza del proprio "portafoglio punti", in acquisizione o in cessione, con riferimento ai punti oggetto delle richieste. Qualora tale verifica dia esito negativo, sarà preclusa a ciascun soggetto associato al punto l'esecuzione di qualsiasi prestazione in relazione alla gestione del cliente finale titolare del punto.
- 2.2.5 La relazione di sistema deve pertanto essere sempre correttamente evidenziata per consentire innanzitutto di verificare il rispetto delle previsioni vigenti in tema di Contratti di sistema e, conseguentemente, di effettuare correttamente tutti i Processi gestiti in via esclusiva dal SII.
- 2.2.6 L'Autorità intende prevedere che la registrazione dei Contratti di sistema possa avvenire attraverso un'implementazione graduale:
- a) in una prima fase, attraverso la sottoscrizione bilaterale di tali contratti (contratto di dispacciamento con Terna e contratto di trasporto con la relativa impresa di distribuzione) secondo la prassi vigente e la loro (successiva) notifica al SII;
 - b) in una seconda fase, attraverso la conclusione dei Contratti di sistema direttamente per il tramite del SII stesso.⁶

Proposte relative alla prima fase

- 2.2.7 Con riferimento alla prima fase, è ipotizzabile che, a seguito della sottoscrizione di un contratto, Terna e le imprese distributrici siano tenute a notificare al SII la registrazione del nuovo contratto indicando la data di conclusione, la ragione sociale/PIVA dell'operatore di sistema controparte e il codice di identificazione assegnato al contratto. Sia Terna che le imprese distributrici dovranno indicare se il

⁶ In tale ipotesi, ovviamente, i contratti di sistema saranno imputabili alle naturali controparti (Terna/distributore e rispettivo utente), mentre il SII sarà responsabile solo di certificare l'avvenuta conclusione dei contratti (responsabilità del corretto funzionamento e della sicurezza del Processo di avvenuta conclusione del contratto).

soggetto che ha sottoscritto il contratto risulta titolare del punto di prelievo o mandatario del titolare del punto.

- 2.2.8 Per quanto attiene agli UdD già accreditati ai sensi della deliberazione 79/2012/R/com, le imprese distributrici saranno tenute a comunicare al SII il contratto sottoscritto con ciascun operatore e specificare, analogamente a quanto previsto nel precedente punto, se l'operatore in questione risulta titolare dei punti di prelievo o mandatario del titolare di tali punti.
- 2.2.9 Fino a quando le procedure di *switching* non saranno gestite esclusivamente per il tramite del SII ciascun nuovo soggetto, diverso da quelli già accreditati ai sensi della deliberazione 79/2012/R/com, che intende sottoscrivere i Contratti di sistema dovrà seguire le modalità ad oggi vigenti e successivamente sarà tenuto ad accreditarsi al SII in qualità di operatore di sistema secondo quanto stabilito nel Regolamento di funzionamento del SII. Terna e le imprese distributrici dovranno provvedere all'immediata notifica di cui al punto 2.2.7. Gli operatori accreditati al SII avranno facoltà di operare per il tramite del SII successivamente alla verifica di cui al punto 2.2.3.
- 2.2.10 Dal momento in cui, invece, le procedure di *switching* saranno gestite esclusivamente per il tramite del SII si pone il problema di definire una sequenza logica nelle operazioni di sottoscrizione dei Contratti di sistema e di accreditamento al SII in qualità di operatore di sistema, dal momento che lo *switching* dei punti di prelievo potrà essere richiesto solo a valle dell'assunzione di tale qualifica. L'Autorità intende prevedere che, in questo caso, il soggetto interessato dovrà provvedere alla sottoscrizione dei Contratti di sistema con le parti interessate, le quali avranno l'obbligo di notifica immediata al SII e alla contestuale o successiva richiesta di accreditamento al Sistema. Anche in questo caso gli operatori accreditati al SII avranno facoltà di operare per il tramite del Sistema successivamente alla verifica di cui al punto 2.2.3. In tale contesto si evidenzia come la verifica di sussistenza del contratto di dispacciamento non debba più essere effettuata dall'impresa di distribuzione. In relazione a tale proposta le modalità di contrattualizzazione ad oggi vigenti dovranno essere modificate al fine di consentire la stipula dei Contratti di sistema in fase antecedente all'esecuzione dei primi *switching*; ciò potrà rilevare con particolare riferimento alle modalità di definizione delle garanzie richieste per la sottoscrizione dei medesimi contratti che dovranno essere inizialmente definite secondo criteri diversi da quelli ad oggi vigenti⁷. Il SII sarà comunque in grado di fornire a Terna e alle imprese distributrici informazioni immediate sul numero dei punti di prelievo per i quali il nuovo operatore di sistema richiederà lo *switching*, unitamente ad eventuali ulteriori informazioni relative ad elementi funzionali all'immediata definizione di garanzie

Proposte relative alla seconda fase

- 2.2.11 Con riferimento alla seconda fase, l'Autorità intende prevedere che le procedure di accreditamento al SII da parte di un nuovo soggetto come operatore di sistema possano annoverare anche la contestuale conclusione dei relativi contratti, attraverso una

⁷ Si evidenzia come, ad oggi, essendo la sottoscrizione dei Contratti di sistema contestuale allo *switching* dei primi punti di prelievo che l'UdD intende acquisire, la garanzia richiesta venga commisurata al prelievo dei suddetti punti.

gestione centralizzata dei rapporti con i diversi soggetti coinvolti. Con riferimento a tale argomento, che verrà comunque affrontato con successivi documenti per la consultazione, risulta propedeutica l'attività di tipizzazione dei contratti di trasporto meglio descritta al punto 2.5.12 e seguenti.

2.2.12 Con riferimento alle tempistiche di implementazione della prima fase, ai fini della notifica al SII da parte di Terna e delle imprese distributrici dei contratti sottoscritti, l'Autorità intende prevedere:

- a) che l'indicazione del contratto di trasporto da parte dell'impresa distributtrice per gli Utenti già accreditati venga trasmessa al SII entro 1 mese dal termine della fase di popolamento del RCU⁸ e faccia riferimento a contratti sottoscritti entro la fine del mese precedente e nel medesimo mese;
- b) che a decorrere dal termine di cui alla precedente lettera a) entri in vigore l'obbligo di notifica immediata di cui al punto 2.2.9;
- c) che le procedure descritte al punto 2.2.10 entrino in vigore contestualmente all'entrata in vigore dei nuovi Processi che saranno definiti con riferimento allo *switching* gestito per il tramite del SII.

- Q.1 È condivisibile la proposta dell'Autorità formulata con riferimento registrazione dei contratti di sistema?*
- Q.2 Ritenete corretto prevedere che la registrazione dei contratti di dispacciamento e trasporto nel SII sia effettuata, transitoriamente, rispettivamente da Terna e dalle imprese distributrici al momento della sottoscrizione del contratto con un nuovo utente? Quale modalità alternativa a quella proposta ritenete possa essere adottata transitoriamente per la registrazione nel RCU del contratto di trasporto?*
- Q.3 Si condivide l'ipotesi formulata circa una completa centralizzazione della conclusione dei contratti di sistema?*
- Q.4 Ritenete corrette le tempistiche di implementazione individuate?*

2.3 Identificazioni delle relazioni di sistema nel RCU: registrazione del contratto di vendita

2.3.1 L'attuale modello di funzionamento del SII prevede, coerentemente con la regolazione vigente in materia di rapporti contrattuali sopra descritta, che tutti i Processi che utilizzano o modificano la relazione di sistema, siano gestiti dall'UdD. Per la gestione dei clienti finali i venditori che intendono effettuare esclusivamente il ruolo di controparte commerciale del cliente sono tenuti pertanto a delegare ad un terzo la sottoscrizione dei contratti di sistema. L'UdD diventa l'unico soggetto titolato ad effettuare le prestazioni necessarie per la gestione del punto di prelievo.

2.3.2 L'architettura dei rapporti tra operatori che oggi caratterizza il mercato *retail* ha subito un'evoluzione in relazione alla progressiva apertura del mercato. In particolare, nell'attività svolta dal venditore nel segmento *mass market*, la funzione relativa alla commercializzazione è diventata "preponderante" rispetto alle attività legate

⁸ Prevista per la fine del mese di dicembre 2012.

all'approvvigionamento. Conseguentemente emerge la necessità di consentire ai venditori di interagire direttamente con il sistema, al fine di semplificare la complessità operativa legata alla gestione di una moltitudine di dati anagrafici e tecnici, nonché all'attività di fatturazione al cliente finale.

- 2.3.3 La gestione centralizzata tramite il SII potrebbe facilmente consentire a soggetti diversi dall'UdD di effettuare operazioni con riferimento ad un punto di prelievo: rispetto al disegno attuale, infatti, le numerose verifiche relative alla correttezza e completezza delle informazioni scambiate relativamente a ciascun Processo risulteranno contenute e semplificate.
- 2.3.4 Nella fase iniziale di implementazione per il tramite del SII potranno essere effettuati due macro tipologie di atti (e di relativi Processi):
- a. nella prima ricadono i Processi che, tradizionalmente effettuati su richiesta dell'UdD, istituiscono o modificano la relazione di sistema (di seguito: Processi di sistema), descritti nel successivo paragrafo 5;
 - b. nella seconda si annoverano i Processi che interessano in buona parte aspetti relativi alle gestione commerciale del cliente e che pertanto, a differenza dei precedenti, non modificano la relazione di sistema, ma riguardano principalmente la possibilità che il venditore possa consultare e/o modificare informazioni relative al punto di prelievo (di seguito: Processi commerciali); tale seconda macro tipologia può essere ulteriormente declinata in due distinti insiemi relativi, da un lato, ai Processi attinenti alla gestione della fase pre-contrattuale, dall'altro lato, ai Processi attinenti all'esecuzione del contratto con il cliente finale, descritti nel successivo paragrafo 6.
- 2.3.5 L'Autorità intende prevedere che i Processi di cui alla precedente lettera b. possano essere gestiti dal venditore; inizialmente tale spostamento di responsabilità dall'UdD al venditore potrà riguardare solo i Processi la cui gestione non richieda scambi di dati anche nell'ambito del tradizionale rapporto bilaterale con le imprese distributrici e Terna: i Processi che comportano tali scambi continueranno ad essere effettuati, transitoriamente, esclusivamente dall'UdD.
- 2.3.6 L'implementazione nel SII dei Processi commerciali e la possibilità che gli stessi vengano effettuati dai venditori comporta la necessità che il SII sia in grado di associare a ciascun punto di prelievo il venditore titolare del rapporto contrattuale. Ciò comporta, in sostanza, la necessità di un ampliamento dei dati contenuti nel RCU e di una codifica delle procedure funzionali alla loro alimentazione, attraverso l'identificazione dei soggetti che saranno titolati a caricarli e/o modificarli. In altri termini, la possibilità che un soggetto diverso dall'UdD sia titolato ad interagire con il SII implica la necessità di associare con certezza un ulteriore elemento alla relazione di sistema: l'indicazione del venditore controparte commerciale del cliente. È quindi necessario prevedere che anche i venditori possano accreditarsi al SII, integrando le attuali procedure di accreditamento al fine di consentire, per ogni nuovo soggetto che richiede di operare per il tramite del SII, di definire il ruolo dello stesso in relazione a ciascun punto di prelievo e, conseguentemente, con riferimento al medesimo punto, i servizi a cui ha accesso.

- 2.3.7 Tutti i venditori potenziali controparti di clienti finali, fatta eccezione per gli esercenti il servizio di maggior tutela che sono già stati identificati come soggetti tenuti ad accreditarsi ai sensi della deliberazione ARG 132/2012/R/com, potranno essere identificati quali Utenti. L’Autorità intende prevedere quale requisito all’accesso al SII in qualità di venditore l’iscrizione all’Anagrafica operatori dell’Autorità, ovvero il sistema informativo che l’Autorità ha creato per offrire un unico punto di accesso ai servizi telematici disponibili agli operatori di settore, in qualità di venditori di energia elettrica a clienti del mercato libero.
- 2.3.8 All’Anagrafica operatori, costantemente aggiornata, devono obbligatoriamente iscriversi tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas, in base alla delibera GOP 35/08 del 23 giugno 2008. Le modalità di accreditamento all’anagrafica consentono di individuare, per ciascun soggetto, il settore di attività nel quale opera e pertanto di individuare esattamente tra gli operatori iscritti quelli che risultano esercitare l’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali. L’Autorità intende prevedere che ciascun soggetto che voglia accreditarsi in qualità di venditore al SII sia tenuto a:
- specificare che intende operare per il tramite del SII in qualità di controparte commerciale;
 - certificare l’iscrizione all’Anagrafica operatori dell’Autorità presentando all’atto della richiesta il codice identificativo rilasciato dall’Autorità (“Id Soggetto”);
 - indicare i contratti di dispacciamento e trasporto a cui sono/saranno associati i punti di prelievo che intende gestire; tale informazione potrà ovviamente essere modificata anche in fase successiva all’accredimento.
- 2.3.9 È opportuno precisare che qualora il venditore non provveda a certificare l’iscrizione all’Anagrafica Operatori secondo le modalità appena descritte gli verrà inibito l’accredimento al SII. La richiesta di accreditamento potrà essere formulata nuovamente solo qualora il venditore provveda ad iscriversi alla suddetta anagrafica. In una fase successiva è ipotizzabile che le procedure illustrate possano essere semplificate valutando la possibilità che il SII e l’Anagrafica operatori possano tra loro interagire.
- 2.3.10 L’Autorità intende prevedere che l’accredimento al SII da parte di ciascun venditore possa essere facoltativo; in assenza dell’accredimento al SII, sarà comunque preclusa la possibilità al venditore di effettuare i processi relativi alla gestione commerciale del cliente, gestiti in via esclusiva dal SII.
- 2.3.11 Le procedure di accreditamento al SII già definite dovranno essere opportunamente modificate al fine di annoverare la possibilità di includere questi nuovi soggetti e anche al fine di consentire a qualunque soggetto la possibilità di accreditarsi al SII assumendo contemporaneamente la qualifica di operatore di sistema e di venditore, nel rispetto dei requisiti richiesti per lo svolgimento di entrambi i ruoli. Procedure semplificate potranno essere adottate per gli UdD già accreditati che operano già come controparte commerciale del cliente finale ed intendano essere riconosciuti come tali dal SII.
- 2.3.12 Ad accreditamento avvenuto le modalità per la corretta associazione del venditore a ciascun punto di prelievo per il quale il medesimo intende operare avverrà nell’ambito

della ridefinizione dei Processi. Le procedure relative alle modalità con cui dare esecuzione ai contratti di vendita saranno opportunamente codificate al fine di consentire modalità appropriate di associazione del venditore a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto con il cliente finale, sia nei casi in cui vari l'UdD (secondo l'accezione di *switching* ad oggi vigente) sia nei casi in cui il venditore possa variare pur non variando l'UdD. In tale ambito si potrà prevedere che l'Utente del SII titolato ad effettuare il passaggio del cliente da un venditore all'altro sarà tenuto a "registrare" nel Sistema la relazione tra il punto di prelievo e controparte commerciale del cliente finale titolare del punto.

- 2.3.13 Appare evidente come si renda necessaria invece un'azione di abbinamento "massivo" del venditore a tutti i punti di prelievo già attivi (di seguito: azione di abbinamento massivo), da eseguirsi nel periodo immediatamente successivo al momento in cui sarà consentito ai venditori di accreditarsi al Sistema. Tali procedure verranno gestite dal SII con modalità transitorie idonee a questa tipologia di operazioni. A tal fine l'Autorità intende prevedere in capo all'UdD l'obbligo di indicare il soggetto venditore da abbinare a ciascun punto di prelievo. Tale attività verrebbe condotta da ciascun UdD indicando, in via residuale per ciascun punto di prelievo per il quale non è anche controparte contrattuale, il soggetto, tra quelli accreditati, che svolge il ruolo di venditore. Nella fase transitoria, fino alla completa ridefinizione dei Processi di cui al paragrafo precedente, l'UdD avrebbe l'obbligo di comunicare il corretto venditore ad ogni sua modifica. Tale processo dovrà consentire al venditore di segnalare eventuali anomalie.
- 2.3.14 Rimane intesa la necessità di prevedere che l'UdD possa revocare l'associazione tra venditore e punto di prelievo a seguito di vicende funzionali all'esecuzione del contratto con il venditore. L'assenza della conferma dell'associazione, in fase di accreditamento del venditore o a seguito dell'acquisizione di un nuovo punto di prelievo, o la revoca comporteranno il diniego al venditore di operare nel SII con riferimento ai punti di prelievo associati ai suddetti UdD. Tale situazione dovrà essere comunicata dal Gestore del SII all'Autorità.
- 2.3.15 Per quanto riguarda il percorso di attuazione delle proposte sopra illustrate, l'Autorità intende prevedere che l'accREDITamento dei venditori al SII e l'azione di abbinamento massivo possano essere effettuati secondo il seguente piano:
- entro 2 mesi dal termine della fase di popolamento il Gestore provvede alla pubblicazione delle specifiche tecniche per l'accREDITamento dei Venditori;
 - sulla base di quanto stabilito dall'Autorità in esito alla presente consultazione, il Gestore definisce le modalità per lo svolgimento dell'azione di abbinamento massivo e, fintanto che l'associazione del venditore a ciascun punto di prelievo non avverrà opportunamente definita nell'ambito della ridefinizione dei Processi, di aggiornamento periodico del venditore associato a ciascun punto di prelievo;
 - entro 2 mesi dall'emanazione delle sopraindicate specifiche tecniche termina l'azione di abbinamento massivo.

- Q.5 Ritenete corretto prevedere che il percorso di riforma in esame sia formulato parallelamente alle fasi di implementazione del SII e che sia completato solo nella ultima fase di attuazione del SII?*
- Q.6 E' condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere che sin da subito per il tramite del SII possano direttamente operare anche i venditori con riferimento a determinati processi?*
- Q.7 Si ritiene necessario definire ulteriori accorgimenti rispetto alla verifica dell'iscrizione all'Anagrafica dell'Autorità? Se si, indicare quali?*
- Q.8 Ritenete che debbano essere previste ulteriori modalità di associazione del venditore ai punti di prelievo per i quali richiede di operare nel SII?*
- Q.9 Ritenete corrette le tempistiche di implementazione individuate?*

2.4 Integrazione dei dati costituenti il RCU

- 2.4.1 Per le motivazioni sopra esposte l'Autorità ritiene necessario ampliare il *set* di dati contenuti nel RCU in modo tale che possa sempre essere evidenziata la relazione tra punto di prelievo, cliente finale, contratto di trasporto, contratto di dispacciamento (e pertanto il titolare di tali contratti di sistema) e il venditore controparte commerciale del cliente. In tal modo verrebbe esteso il contenuto delle informazioni costituenti la relazione di sistema.
- 2.4.2 Le modalità attraverso cui il SII registra la relazione tra punto di prelievo, cliente finale, operatore di sistema e venditore possono essere diverse, ma deve comunque essere previsto che:
- ciascun soggetto accreditato in qualità di titolare dei Contratti di sistema sia autorizzato ad effettuare tutti i Processi di sistema in un determinato ambito territoriale del distributore;
 - esclusivamente il venditore, in qualità di controparte commerciale del cliente, sia autorizzato ad effettuare i Processi commerciali: in particolare, quelli relativi alla fase pre-contrattuale potranno essere effettuati con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, quelli relativi all'esecuzione del contratto di vendita potranno essere effettuati solo con riferimento ai punti effettivamente contrattualizzati (e per i quali il venditore risulta associato al punto e quindi anche ad un Contratto di sistema).
- 2.4.3 La possibilità che in relazione a ciascun punto di prelievo possano interagire diversi soggetti in qualità di titolari per i diversi servizi (di dispacciamento, trasporto e vendita) richiede che i dati costituenti il RCU siano arricchiti, in relazione a ciascun punto di prelievo, di un nuovo elemento, ossia l'identificativo del venditore. In aggiunta a ciò, come già detto, al punto di prelievo deve essere associata l'informazione circa l'esistenza di un contratto di trasporto valido con riferimento alla rete a cui risulta connesso il punto. Ciò si rende necessario in quanto deve essere noto al SII che il soggetto che opera in qualità di operatore di sistema con riferimento a quel punto è legittimato a farlo. Nell'assetto di mercato vigente tale verifica risulta implicitamente eseguita dall'impresa distributrice con la quale tale soggetto si interfaccia. Per riassumere, quindi, alla tradizionale relazione di sistema nel RCU del

SII (che identifica, ricordiamo, l'associazione tra punto di prelievo, UdD e cliente finale) verranno associati due ulteriori elementi: un codice identificativo del contratto di trasporto e un codice identificativo del venditore controparte commerciale del cliente finale. Viene quindi creata nel SII una nuova relazione, ovvero la relazione di sistema estesa, che modificherà il RCU secondo quanto riportato nella tabella 1.

Relazioni registrati nel RCU					
<i>Relazione di sistema</i>					
	Punto di prelievo	Cliente finale	Codice contratto dispacciamento		
Attualmente	Pod	CF/PIVA	UdD		
			Unico soggetto intestatario titolato all'effettuazioni dei processi relativi all'esecuzione dei contratti di sistema e di gestione commerciale del cliente		
<i>Relazione di sistema estesa</i>					
	Punto di prelievo	Cliente finale	Codice contratto dispacciamento	Codice contratto trasporto	Contratto di vendita
Dopo le proposte	Pod	CF/PIVA	UdD		Venditore
			Unico soggetto intestatario per entrambi i contratti titolato all'effettuazioni dei processi relativi all'esecuzione dei contratti di sistema		Unico soggetto titolato all'esecuzione dei processi commerciali

2.4.4 Con riferimento a ciascun punto di prelievo sarà pertanto sempre specificato qual è l'Utente del SII titolato ad effettuare i diversi Processi. L'Utente titolare dei Contratti di sistema non avrà titolo a gestire Processi commerciali e, viceversa, i venditori non potranno chiedere l'esecuzione di prestazioni attinenti ai suddetti Contratti. Con riferimento alla registrazione del contratto di trasporto a seguito della notifica dell'impresa distributrice di cui al paragrafo 2.2.7, il SII provvederà a registrare il contratto nel RCU attraverso l'attribuzione di un codice identificativo omogeneo.

2.4.5 In altri termini, le misura sopra formulate consentiranno al venditore accreditati al Sistema di accedere direttamente attraverso il SII alle prestazioni relative ai Processi commerciali consentendo un efficientamento dell'attività di vendita al dettaglio.

Q.10 Ritenete utile sin da subito ampliare il contenuto informativo del RCU individuando il venditore e il contratto di trasporto?

Q.11 Ritenete corretto che il codice di contratto di trasporto comunicato da ciascuna impresa distributrice sia standardizzato ad opera del Sistema?

2.5 Ulteriori possibili interventi in materia di gestione dei contratti di dispacciamento e trasporto

Non coincidenza tra utente del dispacciamento e utente del trasporto

2.5.1 La regolazione dei servizi di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica si è evoluta nel tempo in relazione al grado di apertura del mercato, anche per quanto riguarda la disciplina degli assetti contrattuali aventi a oggetto l'erogazione di tali servizi.

2.5.2 L'assetto contrattuale che si è consolidato nella regolazione dell'Autorità (da ultimo

nella deliberazione n. 111/06) con il passaggio al sistema di dispacciamento di merito economico (e con la progressiva apertura del mercato *retail*) si articola in due distinti contratti:

- il contratto di dispacciamento, avente a oggetto, in generale, l'erogazione di tale servizio e, in particolare, le condizioni per (i) l'attribuzione all'utente dei diritti di prelievo/immissione dal/nel sistema, nonché per (ii) l'esercizio continuativo e coordinato (con altri utenti) di tali diritti in condizioni di sicurezza, ciò che avviene (in estrema sintesi) mediante (ii.i) una programmazione vincolante per l'utente delle immissioni/prelievi; (ii.ii) l'impegno di Terna di porre rimedio in tempo reale alle immissioni/prelievi difformi rispetto ai programmi e di acquistare/cedere i quantitativi di energia impiegati a tal fine; (ii.iii) l'accertamento di tali quantitativi di energia effettivamente impiegati e la loro conseguente regolazione economica;
- il contratto di trasporto, avente a oggetto l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione, ossia di messa a disposizione di una infrastruttura idonea a consentire la materiale immissione/prelievo di energia in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza; rientrano nell'oggetto del contratto di trasporto una serie di prestazioni (oggetto della regolazione della c.d. qualità tecnica e commerciale dell'Autorità) che sono volte a soddisfare diretti bisogni dei clienti finali allacciati alla rete (ad esempio, le richieste di aumento o diminuzione della potenza).

2.5.3 L'attuale regolazione prevede la necessaria identità dell'utente controparte dei due contratti. Tale scelta fu essenzialmente effettuata per semplificare la gestione del sistema dovuta alla considerevole pluralità dei soggetti che vi avrebbero interagito e, conseguentemente, per ridurre la vulnerabilità del sistema stesso in termini di sicurezza. L'introduzione del SII tuttavia modifica, come precedentemente descritto, le modalità di identificazione ed aggiornamento del soggetto responsabile di ciascun punto di prelievo in relazione ai Contratti di sistema e le responsabilità assegnate a ciascun operatore offrendo di fatto l'opportunità, grazie alla sua natura centralizzata, di rivedere a favore di una maggiore flessibilità le modalità di conclusione dei suddetti contratti.

2.5.4 Il disegno regolatorio che si basa sull'identità della controparte utente dei Contratti di sistema potrebbe essere rivisto introducendo la possibilità che soggetti diversi in relazione al medesimo punto di prelievo si interfaccino con il sistema. L'adozione di una tale previsione applicata nell'ambito del tradizionale sistema di comunicazioni bilaterali comporterebbe, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti risultanti dalla sottoscrizione dei diversi contratti (di sistema e di vendita), il coordinamento di una pluralità di soggetti che operano a diverso titolo (l'impresa distributrice, Terna, la precedente controparte del contratto di trasporto, la precedente controparte del contratto di dispacciamento e il fornitore precedente). L'onere di verificare che tutti gli adempimenti di competenza di ciascun soggetto siano stati correttamente effettuati ricadrebbe infatti su un soggetto terzo generando oneri e costi di transazione rilevanti.

2.5.5 La gestione centralizzata per il tramite del SII dei Processi finalizzati all'esecuzione dei contratti di vendita consente, rispetto alla situazione attuale, di effettuare con imparzialità e ridotti oneri amministrativi l'attività di verifica degli obblighi a carico di ciascun soggetto in relazione ai medesimi contratti. Inoltre la gestione centralizzata

garantisce di individuare con certezza i soggetti che interagiscono a vario titolo relativamente ad ogni singolo punto al fine di attribuire correttamente le partite fisiche ed economiche che risultano in esito all'attivazione e gestione ordinaria del punto stesso.

- 2.5.6 La previsione della necessaria identità della controparte utente dei contratti di trasporto e di dispacciamento potrebbe essere quindi superata a favore di una maggior flessibilità dei rapporti contrattuali. In tale prospettiva, ai fini dell'esecuzione di un contratto di vendita il cliente finale dovrebbe, tramite il proprio venditore, presentare domanda di adesione ai Contratti di sistema. In buona sostanza la sottoscrizione di un nuovo contratto di vendita comporterà, come sopra accennato, che il punto di prelievo di cui il cliente risulta titolare venga associato ad un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento. Tali contratti potranno risultare o meno nella titolarità del medesimo soggetto. L'associazione tra punto di prelievo e contratti di sistema avverrà al momento della richiesta di *switching* o di attivazione del punto.
- 2.5.7 È opportuno tuttavia evidenziare che una tale riforma, oltre a dover scontare l'esito di ulteriori approfondimenti tutt'ora in corso da parte dell'Autorità sulla natura dei rapporti contrattuali interessati, non potrà essere comunque adottata prima della c.d. fase 3 del percorso di implementazione del SII descritto nel DCO 35/11, ossia in un momento in cui le prestazioni e i relativi Processi transiteranno in via esclusiva per il tramite del SII. Solo in tale momento, infatti, sarà possibile rivedere le modalità di gestione dei contratti di sistema e di vendita a favore di una completa flessibilità. Nelle fasi antecedenti di sviluppo del sistema, la condivisione "parallela" dei dati e dei Processi (alcuni disponibili sul SII altri scambiati bilateralmente secondo il modello tradizionale) implica che l'UdD rimanga il soggetto di riferimento ai fini della gestione del cliente finale e, conseguentemente, anche le modalità di conclusione dei contratti non potranno che continuare a prevedere che la responsabilità di ciascun punto rimanga nella titolarità del medesimo soggetto. In tal modo sia Terna, sia le imprese distributrici, sia il SII, relativamente a determinati Processi, interloquiranno con tale soggetto.
- 2.5.8 Nella fase iniziale di esercizio del SII l'Autorità intende, come descritto nel precedente paragrafo 2.3.5, garantire comunque maggiore flessibilità nella gestione commerciale del cliente consentendo al venditore di svolgere alcuni Processi autonomamente, senza necessariamente dover prevedere il tramite dell'UdD. Successivamente, i Processi relativi all'esecuzione dei contratti di sistema potrebbero essere ulteriormente declinati prevedendo quelli relativi alla gestione del punto in relazione al servizio di dispacciamento e quelli relativi alla gestione del punto in relazione al servizio di trasporto.
- 2.5.9 Il percorso di riforma delle regolazione verso una maggiore flessibilità della contrattualizzazione dei rapporti di dispacciamento e trasporto può essere intrapreso esclusivamente grazie alla possibilità offerta dal SII, con riferimento a ciascun punto di prelievo, di:
- coordinare facilmente la pluralità di soggetti che interagiranno con riferimento a ciascun punto (potenzialmente l'UdD, l'Utente del servizio di trasporto-UdT- e un venditore);

- verificare le responsabilità assegnate a ciascun operatore a seguito della sottoscrizione dei contratti di cui risulta controparte;
- garantire la corretta imputazione degli oneri derivanti dalla gestione dei diversi contatti a rispettivi titolari.

2.5.10 Se adottate le proposte comporteranno:

- con riferimento a ciascun punto di prelievo, che i servizi di trasporto e dispacciamento possano essere attivati da parte di soggetti diversi e pertanto superare il vincolo che i contratti di accesso ai suddetti servizi debbano avere un unico intestatario;
- venga meno l'espressa subordinazione della conclusione del contratto trasporto all'avvenuta conclusione contratto di dispacciamento così come prevista ai sensi della deliberazione n.111/06, fermo restando che per ciascun punto di prelievo dovranno comunque sempre risultare associati entrambi i contratti.

Relazioni registrati nel RCU					
Relazione di sistema					
	Punto di prelievo	Cliente finale	Codice contratto dispacciamento		
<i>Attualmente</i>	Pod	CF/PIVA	UdD		
			Unico soggetto intestatario titolato all'effettuazioni dei processi relativi all'esecuzione dei contratti di sistema e di gestione commerciale del cliente		
Relazione di sistema					
	Punto di prelievo	Cliente finale	Codice contratto dispacciamento	Codice contratto trasporto	Contratto di vendita
<i>Dopo le proposte: soluzione intermedia</i>	Pod	CF/PIVA	UdD	UdT	Venditore
			Unico soggetto intestatario per entrambi i contratti titolato all'effettuazioni dei processi relativi all'esecuzione dei contratti di sistema	Unico soggetto titolato all'esecuzione dei processi commerciali	
Relazione di sistema estesa					
	Punto di prelievo	Cliente finale	Codice contratto dispacciamento	Codice contratto trasporto	Contratto di vendita
<i>Dopo le proposte: soluzione a regime</i>	Pod	CF/PIVA	UdD	UdT	Venditore
			Unico soggetto titolato all'effettuazioni dei processi relativi all'esecuzione dei contratti di sistema	Unico soggetto titolato all'effettuazioni dei processi relativi all'esecuzione del contratto di trasporto	Unico soggetto titolato all'esecuzione dei processi commerciali

2.5.11 Tuttavia è opportuno sottolineare che un'eventuale riforma della regolazione in tema di contrattualistica secondo quanto qui prospettato potrà essere intrapresa solo contestualmente ad una riforma dei meccanismi di *default* ad oggi vigenti. In particolare tali meccanismi dovranno essere rivisti prevedendo un sistema di *default* che contempli la possibilità che più soggetti interagiscano a vario titolo con riferimento ad un medesimo punto di prelievo e che, pertanto, l'attivazione di tale sistema possa essere prevista anche nel caso in cui uno solo di tali soggetti risulti inadempiente nei confronti del sistema.

Q.12 Ritenete auspicabile prevedere una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti contrattuali di trasporto e dispacciamento? Ritenete corretto che tale previsione possa portare ad una più articolata differenziazione delle attività effettuate dai diversi soggetti

che operano a vario titolo con riferimento a ciascun punto di prelievo? Ritenete che ciò possa ridurre la complessità operativa legata alla gestione dei clienti finali nel mass market?

Q.13 Quali ulteriori criticità rispetto a quelle delineate al punto 2.5.11 ritenete potrebbero emergere?

Contratti tipo di trasporto

- 2.5.12 La regolazione in materia di Contratti di sistema, al fine di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dal SII, dovrebbe consentire di effettuare le procedure di accreditamento al Sistema prima della conclusione del contratto di vendita e contestualmente alla sottoscrizione dei Contratti di sistema stessi. Se tali condizioni definite fossero rispettate, l'operatore di sistema e il venditore potrebbero effettuare direttamente i processi relativi alla gestione di un punto di prelievo. Ad esempio, con riferimento allo *switching*, potrebbero essere superate le disposizioni attuali che prevedono che lo *switching* venga eseguito a seguito di una richiesta formulata dall'UdD all'impresa distributrice e potrebbe, diversamente, essere adottato un sistema attraverso cui ciascun Utente del SII esegue lo *switching* "movimentando" direttamente i propri contratti registrati nel Sistema. Nel SII verrebbe implementata, conseguentemente, una gestione dei clienti attraverso la movimentazione di portafogli associati ai Contratti di sistema e vendita.⁹
- 2.5.13 Tuttavia, sebbene l'attuazione dello scenario descritto non richieda necessariamente un intervento come quello prospettato ai paragrafi da 2.5.1 a 2.5.11, essa peraltro rende necessario standardizzare i Contratti di sistema. Tale condizione è, oggi, già soddisfatta per il contratto di dispacciamento (il cui contratto tipo costituisce parte integrante del codice di rete di Terna), ma non per il contratto di trasporto, rispetto al quale, anzi, l'attuale regolazione dell'Autorità prende in considerazione solo alcuni e limitati aspetti. Secondo la prassi consolidata, ogni impresa distributrice definisce le proprie condizioni generali di contratto e conclude, con il venditore interessato (o altro mandatario) un contratto quadro che prevede che nel corso della vigenza contrattuale il servizio di trasporto sarà erogato con riferimento ai punti di prelievo che saranno via via inseriti nel contratto in seguito delle procedure di *switching* (con il conseguente obbligo per l'utente del servizio di adeguare l'importo delle garanzie rilasciate calcolate sulla base dei corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto).
- 2.5.14 Nell'ambito delle consultazioni avviate dall'Autorità era stata segnalata, da più operatori, la necessità di predisporre un codice di rete tipo per l'attività di distribuzione di energia elettrica (di seguito: CADE), in analogia a quanto già previsto nel settore del gas naturale. Con la deliberazione ARG/elt 268/07 fu avviato un tavolo di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative al fine di pervenire ad una regolamentazione chiara ed efficace dei rapporti tra l'impresa distributrice ed il

⁹ In realtà, come già precisato nel DCO 35/11, l'utente quando immette dati nel sistema sta compiendo una "domanda", e la "risposta" del sistema – l'informazione del sistema circa l'avvenuto perfezionamento della procedura (e i conseguenti effetti giuridici in termini di modifica dei contratti di dispacciamento e trasporto) sono atti imputabili al SII (quindi al suo Gestore). Ciò che certamente cambia sono le modalità di verifica della richiesta che, mediante il SII, possono avvenire in modo quasi automatico.

venditore, ovvero il produttore di energia elettrica o il cliente finale. Sebbene la principale finalità del suddetto tavolo di lavoro fosse quella di uniformare, a livello nazionale, le condizioni generali contenute nei contratti di trasporto e le procedure (di natura precontrattuale) che ciascuna impresa distributrice adotta per regolare i propri rapporti con l'utente, la predisposizione dei citati contratti quadro avviene ancora sulla base specifiche esigenze che caratterizzano le dinamiche dei rapporti contrattuali di ciascuna impresa distributrice. Va sottolineato, tuttavia, che in esito al suddetto tavolo si è assistito ad un considerevole percorso standardizzazione del contenuto dei contratti in esame.

- 2.5.15 Di fatto sebbene la predisposizione del CADE discenda da esigenze necessariamente non connesse all'implementazione del SII, tuttavia la sua adozione da parte dell'Autorità agevolerebbe il processo di conclusione dei contratti di sistema (in particolare del contratto quadro di trasporto) per il tramite diretto del SII.

PARTE II: IMPLEMENTAZIONE DEI PRIMI PROCESSI

3. Il registro centrale ufficiale e i primi processi

3.1 Premessa

- 3.1.1 Con la deliberazione 132/2012/R/com l’Autorità ha previsto che ciascuna impresa distributrice popoli il RCU con i dati relativi a tutti i punti di prelievo situati nel proprio ambito territoriale (di seguito: dati fondanti il RCU) ed aggiorni periodicamente tali dati, al fine di intercettare eventuali modifiche intervenute successivamente al primo caricamento. In particolare, l’articolo 2.3 della citata deliberazione prevede che successivamente alla prima fase di popolamento dei dati costituenti il RCU, ciascuna impresa distributrice sia tenuta ad aggiornare i dati rilevanti del medesimo registro entro il termine di ciascun mese (secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore).
- 3.1.2 Il RCU costituisce l’elemento fondante del SII e i dati in esso contenuti saranno utilizzati e condivisi da più Processi. L’aggiornamento periodico dei dati contenuti nel RCU deve quindi essere funzionale al buon esito di tutti i processi che vengono effettuati per il tramite del Sistema. Nella fase iniziale di esercizio del SII l’aggiornamento dei dati costituenti il RCU deve pertanto garantire che le prestazioni:
- relative a Processi già regolati siano rese disponibili agli Utenti con tempistiche non peggiorative rispetto a quelle in vigore;
 - nuove, relative a Processi non ancora regolati, siano efficacemente implementate per il tramite del Sistema.
- 3.1.3 È opportuno evidenziare che fino a quando tutti i Processi che modificano la relazione di sistema (ed eventualmente la relazione di sistema estesa) non transiteranno in via esclusiva per il SII, il RCU si limiterà a fornire una fotografia della situazione consolidata dei dati relativi a ciascun punto di prelievo identificati ai sensi delle tabelle 1 e 2 della deliberazione 132/2012/R/com al momento dell’aggiornamento. Eventuali modifiche dei dati rilevanti che potrebbero intercorrere tra un aggiornamento mensile e quello successivo verrebbero quindi rilevate esclusivamente a valle di quest’ultimo. Tale situazione, come già detto, verrà superata quando tutte le prestazioni verranno implementate per il tramite del SII consentendo l’aggiornamento del RCU contestualmente all’esecuzione di qualsiasi prestazione.
- 3.1.4 È inoltre opportuno evidenziare che in questo transitorio, mentre l’aggiornamento dei dati fondanti del RCU verrà sempre effettuato dalle imprese distributrici, l’aggiornamento di altre informazioni associate a ciascun punto di prelievo, quali ad esempio quelle relative al venditore associato al punto, potrà essere effettuato direttamente tramite il SII.
- 3.1.5 Nel prosieguo, in relazione alle proposte formulate relative ai primi Processi, vengono illustrati gli orientamenti dell’Autorità, sulla base delle esigenze sopra esposte, in relazione alle tempistiche di aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il RCU con

riferimento sia ai clienti serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, sia per i clienti non serviti in tale ambito.

- 3.1.6 In linea generale l'aggiornamento del RCU dovrà avvenire in coerenza alle disposizioni contenute nella disciplina del *settlement* in relazione sia agli obblighi di messa a disposizione di determinate informazioni, sia con riferimento alla possibilità di rettificare i dati resi disponibili. Inoltre al fine di rendere funzionali anche gli altri Processi, come meglio dettagliato nei successivi paragrafi, si intende prevedere che, coerentemente con le disposizioni della deliberazione 132/2012/R/com, il RCU fornisca una fotografia consolidata della situazione aggiornata dei dati e della relazione di sistema relativi a ciascun punto di prelievo entro il termine di ciascun mese.
- 3.1.7 Con riferimento alla fase di popolamento dei dati costituenti il RCU previsto ai sensi della deliberazione 132/2012/R/com, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre, dalle verifiche svolte dal Gestore del SII nell'ambito di tale processo è emerso che il contenuto dei file inviati dalle imprese distributrici risulta non perfettamente conforme agli standard richiesti dalle Specifiche Tecniche di popolamento. L'Autorità intende formulare alcune proposte finalizzate a superare le criticità emerse nella prima fase di popolamento del RCU in esito alle quali si possa correttamente concludere il processo di popolamento in esame, effettuare efficacemente quello periodico di aggiornamento e avviare i nuovi servizi indicati al successivo paragrafo 5.2.
- 3.1.8 Nel successivo paragrafo 4 sono illustrate in sintesi alcune prime osservazioni circa lo svolgimento dell'attività di popolamento del RCU, mentre nel prosieguo del documento sono illustrate le proposte relative all'implementazione dei primi processi. Tali Processi oggetto di consultazione, come anticipato nel punto 2.3.4, saranno classificati in:
- Processi che modificano la relazione di sistema, ovvero le prestazioni che incidono direttamente sulla relazione di sistema (Processi di sistema);
 - Processi relativi alla gestione commerciale del cliente, che contemplano attività strettamente connesse al rapporto con il cliente finale, per la cui esecuzione è ipotizzabile un trasferimento di responsabilità dall'UdD al venditore (Processi commerciali).

4. Osservazioni in merito all'attività di popolamento del RCU

4.1 *Esiti dei controlli effettuati dal Gestore del SII nella prima fase di popolamento*

- 4.1.1 Le Specifiche Tecniche, pubblicate dal Gestore il 19 giugno 2012, riguardanti il processo di popolamento e aggiornamento mensile del RCU, prevedono che per quanto attiene ai clienti serviti nell'ambito del mercato libero e del servizio di salvaguardia, l'impresa distributrice invii al SII ogni mese gli stessi file messi a disposizione degli UdD ai sensi dell'art. 36.2 dell'allegato A del TIS. In particolare al paragrafo 6.3.2 delle suddette Specifiche sono riportati la struttura e i tracciati di cui all'Appendice 1 dell'allegato A del TIS, specificando in dettaglio il formato e gli eventuali vincoli per ciascun campo previsto. Inoltre al paragrafo 6.4.2 sono indicate le verifiche di conformità sulla struttura delle prime due righe dei file in questione.

- 4.1.2 Con riferimento ai dati inviati dai distributori per i punti serviti nell'ambito del mercato libero e il servizio di salvaguardia, entro il 10 ottobre, è stata condotta un'analisi sulla struttura del Codice POD, l'identificazione del cliente finale (ossia i campi codice fiscale e partita iva) e la valorizzazione dei campi CRPP. Con riferimento ai dati non correttamente inviati, dall'analisi effettuata dal Gestore si deduce che parte delle difformità rilevate possono essere ricondotte a casistiche caratterizzate da una rappresentazione sistematica, mentre altre presentano invece una estrema disomogeneità.
- 4.1.3 Da tale analisi emerge la necessità che, al fine di rendere efficace il processo di popolamento, le imprese distributrici adeguino i dati trasmessi coerentemente alle Specifiche Tecniche previste e alle eventuali ulteriori indicazioni e regole di dettaglio che il Gestore potrà definire. Considerati i criteri generali relativi alla suddivisione delle responsabilità tra Gestore e Utenti, che attribuiscono a questi ultimi la responsabilità di trasmettere dati corretti ed aderenti ai formati stabiliti, l'attività di popolamento del RCU verrà completata secondo il seguente schema logico:
- a) il Gestore verifica la conformità dei file ricevuti dalle imprese distributrici rispetto ai formati ed ai vincoli definiti dalle Specifiche Tecniche e dalle ulteriori indicazioni che si dovessero rendere necessarie;
 - b) il Gestore, conseguentemente, applica le funzioni di normalizzazione del formato dei dati ricevuti rispetto a quanto stabilito per la rappresentazione dei dati stessi all'interno del RCU, senza alterarne il significato;
 - c) il Gestore applica funzioni automatiche di "bonifica" sui contenuti ove questi siano univocamente interpretabili.
- 4.1.4 L'esito dell'attività di popolamento del RCU potrà evidenziare inadempimenti legati alla trasmissione di dati non conformi da parte delle imprese di distributrici, anche a valle delle operazioni di cui alle precedenti lettere b) e c), in relazione ai quali l'Autorità potrà intraprendere le opportune azioni sanzionatorie.

5. Processi che modificano la relazione di sistema

5.1 Premessa

- 5.1.1 Tra i Processi che rientrano in questa macro tipologia vi sono tutti quelli già elencati nel DCO 35/11¹⁰ che modificano nel RCU gli elementi fondanti la relazione di sistema. In particolare:
- l'assegnazione di un Codice POD ad un nuovo punto di prelievo al momento della connessione;
 - l'attivazione dei punti di prelievo, anche con contestuale variazione dei dati identificativi del punto;
 - le c.d. procedure di *switching*;

¹⁰ Cfr. paragrafo 2.6.

- l'interazione con Terna per gli aspetti di *settlement* rilevanti;
 - la disattivazione dei punti di prelievo, funzionale alla disalimentazione di un punto connesso alla rete;
 - l'attivazione dei servizi tutelati (maggior tutela e salvaguardia).
- 5.1.2 Nella fase iniziale di avvio del SII, coerentemente con quanto illustrato nel DCO 35/11 e in esito al popolamento del RCU che si concluderà entro la fine del prossimo mese di dicembre, l'Autorità ritiene opportuno rendere prioritariamente disponibili i Processi relativi alla determinazione e comunicazione da parte delle imprese distributrici di alcune informazioni rilevanti ai fini del *settlement*, riconducibili ai processi di interazione con Terna per gli aspetti di *settlement*. In particolare:
- la trasmissione dei dati dell'Anagrafica ex-TIS;
 - la determinazione e trasmissione dei CRPU.
- 5.1.3 La scelta di implementare prioritariamente i Processi relativi ad alcune informazioni rilevanti ai fini del *settlement* è dovuta al fatto che la messa a disposizione di tali informazioni agli UdD e a Terna direttamente per il tramite del SII garantirebbe fin da subito di superare le difficoltà che permangono in relazione alla standardizzazione e correttezza di tali flussi. Peraltro l'implementazione della proposta in esame consentirebbe di effettuare con maggiore tempestività le necessarie verifiche di congruità e coerenza delle informazioni ad oggi scambiate nell'ambito degli obblighi informativi tra le imprese distributrici di riferimento e Terna ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata, nonché di monitorare in modo più efficace il rispetto degli adempimenti.
- 5.1.4 In aggiunta a quanto previsto nel DCO 35/11 l'Autorità intende prevedere che per il tramite del SII siano resi disponibili anche i valori del PRA e delta PRA¹¹. Di fatto tale proposta consentirebbe di utilizzare il SII quale luogo di scambio esclusivo per i flussi rilevanti ai fini della determinazione convenzionale mensile dell'energia elettrica prelevata. Tale proposta risulta peraltro coerente con gli orientamenti espressi dall'Autorità nel DCO 14/10 in cui era proposto che il SII potesse comprendere, tra le altre, anche le funzioni sussidiarie dell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento nell'ambito della quale secondo il modello attuale Terna si avvale delle imprese distributrici, e con le disposizioni in tema di dati contenuti nel SII riportate nel decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge n. 27/2012), che ha previsto che il SII raccolga anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.

Q.14 Ritenete corretto utilizzare il SII, fin dalla sua prima implementazione, per lo scambio delle informazioni indicate, funzionali al load profiling e al settlement mensile? Ritenete che la soluzione offerta da SII consentirebbe una maggiore efficienza rispetto all'attuale complessità delle comunicazioni di dati previste nell'ambito del tradizionale rapporto fra imprese distributrici, Terna e UdD?

¹¹ Il PRA è il prelievo residuo di area di cui al comma 7.1 del TIS e rappresenta l'energia prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo non trattati su base oraria; il Delta PRA, definito ai sensi del comma 7.5 del TIS e la variazione del PRA che intercorre da un mese all'altro dovuta a nuove attivazioni/disattivazioni.

Q.15 Ritenete che possano essere individuati ulteriori processi relativi al settlement mensile che possano essere gestiti fin da subito per il tramite del SII?

5.2 Messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS agli UdD e determinazione e trasmissione dei CRPU

- 5.2.1 Nell'attuale quadro regolatorio è previsto, ai sensi del comma 36.2 del TIS, che entro il sest'ultimo giorno del mese, ciascuna impresa distributrice comunichi agli UdD diversi dall'Acquirente Unico l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo UdD nel mese successivo, iscritti nel registro di cui al comma 14.1 del medesimo TIS, sulla base delle attivazioni e degli *switching* intercorsi.
- 5.2.2 Come già anticipato, la consegna in ottica centralizzata dei dati dell'anagrafica agli Utenti da parte del SII è prioritariamente finalizzata a superare le criticità emerse in relazione alla standardizzazione del flusso del citato comma 36.2. In un'ottica di lungo periodo, quando tutte le informazioni contenute nel flusso di anagrafica e il processo di *switching* saranno gestiti dal SII, ciascun UdD avrà la facoltà in tempo reale di consultare l'elenco dei punti di prelievo nella propria titolarità, superando la logica della messa a disposizione in una determinata data. Fino ad allora il SII continuerà a mettere a disposizione agli UdD l'elenco dei punti di prelievo inclusi nel relativo contratto di dispacciamento, sulla base delle informazioni aggiornate dalle imprese di distribuzione, garantendo fin da subito tempistiche migliorative, o quantomeno analoghe, rispetto a quelle vigenti.
- 5.2.3 Con riferimento ai punti di prelievo che il mese successivo saranno serviti nel mercato libero, al fine di garantire che l'anagrafica ex-TIS venga messa a disposizione dal SII entro le medesime tempistiche ad oggi vigenti è necessario che le imprese distributrici trasmettano al Sistema tali dati anticipando i termini ad oggi previsti. In questa fase l'Autorità intende prevedere che il SII metta poi a disposizione i dati ai diversi UdD entro il medesimo termine ad oggi previsto. Conseguentemente, in considerazione dei controlli che il SII deve effettuare sui dati trasmessi, si intende prevedere che l'aggiornamento dei dati costituenti il RCU relativo ai punti non in maggior tutela venga effettuato entro il settimo giorno precedente alla fine di ciascun mese.
- 5.2.4 Contestualmente alla messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS l'articolo 17 del medesimo testo prevede che i CRPU di ciascun mese, determinati come somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo CRPP, siano resi disponibili agli UdD. In particolare, in relazione agli obblighi informativi previsti ai fini del *settlement* mensile, ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata da parte di ciascun UdD:
- a. le imprese distributrici sottese entro il giorno 15 di ciascun mese comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento i CRPP aggregati per ciascun UdD diverso dall'Acquirente Unico;
 - b. le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna entro il sest'ultimo giorno di ciascun mese il CRPU relativo al mese successivo per ciascun UdD diverso dall'Acquirente Unico, e a su volta Terna comunica a ciascun UdD i CRPU ad esso attribuiti.

- 5.2.5 Già in questa fase, in cui i dati costituenti il RCU vengono aggiornati mensilmente dalle imprese distributrici, sono disponibili nel SII tutte le informazioni funzionali alla determinazione dei CRPU, ossia i valori dei CRPP e la composizione dell'anagrafica di ciascun UdD. L'Autorità intende prevedere che il SII:
- a. determini i CRPU, aggregando i CRPP relativi a ciascun UdD per ciascuna area di riferimento;
 - b. renda disponibili tali dati agli UdD e a TERNA entro il medesimo termine di messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS.
- 5.2.6 La proposta illustrata consentirebbe pertanto di affrancare le imprese distributrici dall'attività di aggregazione dei CRPP. Conseguentemente ciò si traduce nella possibilità di mettere a disposizione del SII dati di anagrafica più aggiornati rispetto a quelli forniti agli UdD nel contesto attuale¹². In particolare si intende prevedere che le imprese distributrici siano tenute, ai fini dell'aggiornamento del RCU, a tenere in considerazione eventuali variazioni intercorse (a seguito di nuove attivazioni) nel mese oggetto di aggiornamento almeno entro il giorno 20 del medesimo mese¹³.
- 5.2.7 La gestione per il tramite del SII della determinazione dei CRPU consente anche di superare le criticità che attualmente si riscontrano a seguito di eventuali inadempienze delle imprese distributrici di riferimento o di errori di attribuzione dei medesimi coefficienti¹⁴, in particolare:
- la possibilità che i CRPU relativi ad un UdD non vengano determinati con riferimento ad un mese potrà verificarsi solo qualora non venga effettuato l'aggiornamento del RCU da parte delle imprese distributrici di riferimento, essendo i CRPU calcolati direttamente nel SII;
 - dovrebbe di fatto venir meno la possibilità di attribuzione errata dei CRPU considerato che la determinazione degli stessi verrà effettuata esclusivamente sulla base di dati consolidati disponibili nel RCU.

Q.16 Ritenete che le tempistiche per la messa a disposizione dell'anagrafica ex-TIS e dei CRPU possano essere ulteriormente anticipate?

5.3 Trasmissione e pubblicazione del PRA e delta PRA

- 5.3.1 Il PRA è attualmente reso disponibile agli UdD da Terna, che lo pubblica sul proprio sito entro il sest'ultimo giorno del mese, a valle del ricevimento dello stesso da parte di ciascuna impresa distributtrice di riferimento.
- 5.3.2 Il delta PRA, funzionale anch'esso alla stima delle variazioni mensili del PRA, dovute,

¹² Attualmente le imprese distributrici di sottese, ai sensi dell'articolo 37 del TIS, tengono conto delle nuove attivazione, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafica e ai fini della determinazione dei CRPU da parte dell'impresa distributtrice di riferimento, solo fino al giorno 15.

¹³ L'aggiornamento del RCU in un determinato mese (mese m) sarà pertanto effettuato sulla base delle richieste di *switching* pervenute entro la fine del mese m-1 e in esito a nuove attivazioni registrate dal distributore entro il 20 del mese m.

¹⁴ Attualmente tali inadempienze ed errori di determinazione in relazione ai CRPU sono gestite ai sensi degli articolo 42 e 43 del TIS.

in particolare, al passaggio dei punti di prelievo dal trattamento non orario al trattamento orario, nonché alle disattivazioni e attivazioni di punti non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, è invece pubblicato sul sito di ciascuna impresa distributrice di riferimento entro il sest'ultimo giorno mese stesso.

- 5.3.3 L'Autorità propone di razionalizzare la messa a disposizione di queste due informazioni per il tramite del SII consentendo di fatto agli UdD e a TERNA di ottenere esclusivamente per via del SII le informazioni necessarie alla determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo diversi da quelli di illuminazione pubblica¹⁵.

Q.17 Si condivide la scelta dell'Autorità di stabilire che la messa a disposizione dei dati di PRA e delta PRA avvenga per il tramite del SII?

5.4 Gestione degli inadempimenti e corrispettivo di aggregazione

- 5.4.1 Nel caso si verificassero inadempimenti da parte delle imprese distributrici relativamente all'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU che dovessero comportare l'impossibilità di rendere disponibili i CRPU agli stessi associati, il SII gestirà l'automatica determinazione dei parametri in esame secondo le previsioni ad oggi in vigore in caso di inadempimenti agli obblighi informativi specificate nel TIS, e conseguentemente anche con riferimento agli indennizzi automatici dovuti agli UdD.
- 5.4.2 La gestione centralizzata consentirà di meglio evidenziare tali inadempimenti e l'analisi di tali casistiche potrà consentire lo sviluppo di specifiche misure regolatorie finalizzate ad incentivare i comportamenti virtuosi e a penalizzare i soggetti inadempienti.
- 5.4.3 Unitamente a tali sviluppi regolatori, il trasferimento al SII di alcune attività funzionali alla profilazione convenzionale, ad oggi effettuate dalle imprese distributrici, dovrebbe comportare anche una revisione del corrispettivo di aggregazione dei prelievi dei punti non trattati orari.

5.5 Tempistiche per l'implementazione

- 5.5.1 Il percorso di attuazione delle proposte sopra illustrate deve necessariamente partire successivamente ad un periodo minimo di accertamento degli esiti delle procedure di aggiornamento del RCU che verranno effettuate successivamente alla fase di popolamento. Ciò premesso l'Autorità intende prevedere che le proposte relative alla messa a disposizione per il tramite del SII dell'anagrafica ex-TIS agli UdD, la determinazione e trasmissione dei CRPU, la pubblicazione del PRA e del Delta PRA sia implementata entro 4 mesi dal termine della fase di popolamento del RCU. Pertanto il primo aggiornamento dei dati in esame per il tramite del SII potrà essere effettuato ad aprile 2013 ed essere relativo al mese di maggio 2013.

Q.18 Ritenete correttamente individuate le tempistiche di implementazione?

¹⁵ È opportuno precisare che TERNA rimarrà l'unico soggetto responsabile ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica.

6. Processi relativi alla gestione commerciale del cliente

6.1 Premessa

6.1.1 I Processi relativi alla gestione commerciale del cliente, che potranno essere fruiti dai venditori, si possono classificare in:

- a) Processi relativi alla fase pre-contrattuale: rientrano in tale fattispecie tutte le attività relative alla consultazione dei dati del cliente finale o del punto di prelievo, antecedenti alla conclusione del contratto di vendita e propedeutici alla sottoscrizione di una proposta commerciale e alla successiva attivazione o *switching*;
- b) Processi relativi alla fase contrattuale: rientrano in tale fattispecie tutte le attività di consultazione e modifica dei dati contrattuali (relativi al cliente o alla fornitura) eseguite in fase successiva alla conclusione del contratto per l'intero periodo della sua durata.

6.2 Processi relativi alla fase pre-contrattuale

6.2.1 Nella fase pre-contrattuale, antecedenti allo *switching*, il venditore è tipicamente interessato a verificare il corretto abbinamento POD-Codice fiscale/Partita IVA per finalizzare la richiesta di attivazione o *switching*.

6.2.2 In linea di principio l'Autorità intende prevedere che l'effettuazione dei Processi relativi alla fase pre-contrattuale sia subordinata alle seguenti condizioni:

- esecuzione in via esclusiva per il tramite del SII e conseguente necessità che i venditori siano accreditati al Sistema;
- monitoraggio dell'esito della consultazione effettuata dal venditore.

6.2.3 Con riferimento alla seconda condizione, successivamente alla consultazione dei dati e coerentemente con le tempistiche previste per l'attivazione e lo *switching*, il venditore dovrà:

- a. risultare associato al punto in qualità di controparte commerciale; o
- b. indicare le motivazioni per le quali il contratto non è stato finalizzato, essenzialmente riconducibili a problematiche di natura tecnica, legate all'assenza di corrispondenza tra le informazioni contenute nel RCU e quelle nella disponibilità del venditore che non consente di finalizzare l'attivazione o lo *switching*.

6.3 Processi relativi alla fase contrattuale

6.3.1 Nella fase contrattuale il venditore agirà invece per il tramite del SII per modificare i dati contenuti nel RCU relativi al cliente finale, a seguito di comportamenti del cliente stesso, o per effettuare prestazioni dallo stesso richieste. Il SII dovrà consentire esclusivamente al venditore controparte commerciale del cliente di effettuare tali operazioni. In relazione ai processi finalizzati alla gestione dei clienti finali che

L'Autorità intende affidare alla gestione diretta del venditore rientrano:

- la gestione del sistema indennitario;
- la disattivazione e la riattivazione dei punti di prelievo per morosità.

6.3.2 Per i processi la cui esecuzione non verrà, inizialmente, effettuata per via esclusiva nel SII, l'Autorità intende prevedere che il soggetto titolato ad effettuarli continui ad essere l'UdD; come precedentemente accennato, infatti, risulta necessario semplificare, per quanto possibile, la fase iniziale di implementazione del Sistema nella quale si renderà necessario adottare la condivisione parallela dei dati (alcuni già disponibili nel RCU del SII altri scambiati ancora bilateralmente tra operatori) e quindi evitare di complicare ulteriormente la gestione dei processi. Tutte le prestazioni che invece verranno rilasciate esclusivamente per il tramite del SII potranno essere, anche inizialmente, direttamente effettuate dai venditori.

6.4 Pre-check per l'esecuzione della richiesta di switching

6.4.1 L'Autorità intende prevedere che i primi processi ad essere implementati siano quelli relativi alla fase pre-contrattuale, con particolare riferimento al *pre-check*, ossia l'attività di verifica, da parte di un venditore interessato a chiedere lo *switching* presso un determinato punto di prelievo, dell'abbinamento tra i dati identificativi del punto di prelievo e quelli del cliente finale e dello stato di attivazione del punto.

6.4.2 Tale strumento è esclusivamente finalizzato alla corretta esecuzione della richiesta di *switching* e pertanto potrà essere utilizzato dai venditori solo a valle della conclusione del contratto di vendita ai fini dell'esecuzione del contratto stesso, anche in coerenza con le misure adottate per la prevenzione del fenomeno dei contratti e attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale non richiesti dal cliente finale.

6.4.3 Va precisato che strumenti analoghi a quello qui proposto sono già stati implementati da alcune imprese distributrici, anche a seguito di precisi impegni assunti in esito a procedimenti istruiti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tuttavia il processo di *pre-check* gestito dal SII dovrà intendersi come strumento esclusivo per lo svolgimento di tale attività, consentendo da un lato di estenderne la fruibilità con riferimento a tutti i punti di prelievo sul territorio nazionale, dall'altro di omogeneizzare le modalità di accesso allo strumento. Inoltre attraverso il SII, ad ulteriore tutela dei clienti finali, si potrà garantire che l'accesso alle informazioni associate a ciascun punto di prelievo sia effettuato solamente da soggetti opportunamente individuati e monitorati in relazione agli aspetti di cui al precedente punto.

6.4.4 In sostanza il *pre-check* costituisce lo strumento per verificare l'esattezza dei dati che devono essere contenuti nella richiesta di *switching* da presentare all'impresa distributtrice, ossia:

- a. l'identificativo del punto di prelievo – Codice POD;
- b. l'identificativo del titolare del punto di prelievo – Codice Fiscale o Partita IVA.

6.4.5 L'esigenza di implementare per il tramite del SII il processo di *pre-check* discende dalle difficoltà più volte segnalate dagli operatori di ottenere entrambi i codici

identificativi corretti. Con la delibera ARG/com 146/11 l'Autorità ha previsto un'attività di allineamento delle anagrafiche dei punti di prelievo finalizzata ad aggiornare, tra le altre cose, i dati identificativi del titolare del punto di prelievo, così da ripristinare la corrispondenza tra i dati in possesso del venditore e quelli contenuti nei registri delle imprese distributrici, che andranno ad alimentare il RCU.

- 6.4.6 L'Autorità intende prevedere che il *pre-check* possa essere utilizzato come servizio di interrogazione dei dati contenuti nel RCU, secondo lo schema seguente:
- 1) il venditore inserisce a sistema il Codice POD e il Codice Fiscale/Partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo, per il quale intende richiedere lo *switching*;
 - 2) il SII fornisce al venditore l'esito dell'interrogazione:
 - a) in caso di esito positivo, il SII confermerà la correttezza dell'abbinamento inserito, indicando se il punto attivo o meno;
 - b) in caso di esito negativo, il SII segnalerà che l'abbinamento inserito non è corretto, prevedendo le seguenti fattispecie:
 - i) POD non esistente;
 - ii) Codice Fiscale/Partita IVA non corretto per non più di 2 caratteri alfanumerici: in tal caso il Sistema provvede ad indicare il Codice Fiscale/Partita IVA corretti;
 - iii) Codice Fiscale/Partita IVA non corretto per più di 2 caratteri alfanumerici;
 - iv) Codice Fiscale/Partita IVA inesistenti.
 - 3) in caso di esito positivo dell'interrogazione o nel caso di cui alla precedente lettera b), punto ii), e di mancata effettuazione della richiesta di *switching* il venditore indica a sistema le motivazioni.
- 6.4.7 In caso di esito positivo l'indicazione relativa allo stato di attivazione/disattivazione del punto è introdotta per consentire a ciascun Utente del SII di meglio finalizzare la richiesta di *switching*, ovvero di integrare, nel caso il punto di prelievo risulti non attivo, la richiesta con tutte le informazioni necessarie all'attivazione del punto.
- 6.4.8 Va evidenziato che la deliberazione 132/2012/R/com ha previsto, con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, che il popolamento del RCU avvenga caricando i soli dati relativi al POD e ai dati fiscali del cliente finale, e, in assenza di quest'ultimi, il nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale. Per tali punti di prelievo, in caso di esito negativo dell'interrogazione (punto iv) dovuto all'assenza nel RCU dei codici identificativi del titolare del punto, l'Autorità intende prevedere che il venditore possa effettuare un'ulteriore interrogazione che consenta di verificare l'associazione tra il POD e il nome e cognome/regione sociale del cliente. Qualora tale verifica dia esito positivo il SII aggiornerà il RCU con i dati relativi all'identificativo del titolare del punto di prelievo e li trasmetterà al distributore. Ciò consentirà al venditore di effettuare correttamente la richiesta di *switching* e al distributore di completare l'aggiornamento dei dati mancanti.
- 6.4.9 Lo strumento del *pre-check* consente di verificare la coerenza tra i dati forniti dal

cliente finale al venditore con quelli contenuti nel RCU. Tuttavia, nella fase iniziale di avvio del SII, i dati presenti nel RCU rappresentano la situazione consolidata dell'anagrafica nella disponibilità dei distributori al momento dell'aggiornamento del RCU, pertanto in un momento successivo a tale aggiornamento i dati potrebbero non essere più aggiornati. A titolo esemplificativo ciò potrebbe verificarsi a causa dell'effettuazione di una variazione nella titolarità del contratto o di una nuova attivazione che verrebbero intercettate nel RCU con il successivo aggiornamento. Tale situazione sarà di fatto superata quando tutti i processi finalizzati alla gestione dei clienti finali verranno effettuati per il tramite del SII.

- 6.4.10 Al fine di limitare tali circostanze e quindi aumentare l'efficacia dello strumento messo a disposizione, l'Autorità intende prevedere, come anticipato al punto 3.1.6, che il processo di aggiornamento del RCU da parte delle imprese distributrici consenta di avere una fotografia quanto più ravvicinata possibile alla realtà al momento dell'aggiornamento stesso. A tal fine è necessario ridurre le tempistiche del processo di aggiornamento mensile, rispetto a quelle previste per l'attività di popolamento. Ciò non consente di superare il problema dell'obsolescenza delle informazioni (che verrà superato solamente a regime), ma garantirà agli Utenti registrati al processo del *pre-check* la certezza che, non appena caricate, le informazioni consultabili rappresentano l'effettiva situazione di mercato.
- 6.4.11 Per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati trasmessi da ciascuna impresa distributtrice relativamente ai clienti serviti in maggior tutela (sostanzialmente effettuato in esito a nuove attivazioni, disattivazioni o modifiche del titolare del punto di prelievo) non essendo, transitoriamente, l'aggiornamento di tali dati funzionali al *settlement* mensile effettuato dagli UdD ma esclusivamente utile al fine di alcuni processi relativi alla gestione commerciale del cliente (primo tra questi il *pre-check*) l'Autorità ritiene opportuno proporre che tale aggiornamento possa essere effettuato successivamente a quello relativo ai clienti non serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela. Tuttavia dovrà essere effettuato con tempistiche utili allo svolgimento dei suddetti processi.
- 6.4.12 In dettaglio l'Autorità intende prevedere, con riferimento ai clienti serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, che il RCU venga aggiornato dalle imprese distributtrici entro l'ultimo giorno di ciascun mese in relazione alla situazione aggiornata al giorno 20 del mese stesso.
- 6.4.13 Va infine sottolineato che l'Autorità intende implementare un apposito sistema di monitoraggio delle casistiche di cui al paragrafo 6.4.5, punto 3), finalizzato ad evidenziare l'utilizzo improprio del *pre-check* attraverso la definizione di opportuni indicatori che rilevino tali comportamenti impropri (ad esempio definendo soglie ammissibili di mancata presentazione della richiesta di *switching*). Sulla base di tali rilevazioni i soggetti responsabili saranno sottoposti ai meccanismi sanzionatori previsti dalla regolazione
- 6.4.14 L'implementazione del processo di *pre-check* non potrà che essere vincolata alla piena operatività delle procedure di aggiornamento del RCU e all'accreditamento dei venditori al SII. Ciò premesso l'Autorità intende prevedere:
- sulla base di quanto stabilito dall'Autorità in esito alla presente consultazione, il

Gestore definisce entro 2 mesi dal termine dell'attività di popolamento del RCU le specifiche tecniche del processo di *pre-check* e le modalità di registrazione al processo;

- entro la fine del mese di maggio 2013 il processo di *pre-check* è reso disponibile agli Utenti .

Q.19 Quali ulteriori previsioni, rispetto a quelle illustrate al punto 6.4.2, ritenete debbano essere adottate al fine di consentire l'accesso al processo di pre-check da parte di venditori?

Q.20 Si ritiene che le modalità di risposta del SII a seguito di un interrogazione siano state correttamente identificate?

Q.21 Si condividono le tempistiche proposte?

Q.22 Ritenete che il termine di cui 6.4.12 possa essere ulteriormente posticipato?

Q.23 Si condivide il piano di implementazione illustrato al punto 6.4.14?

6.5 Sistema indennitario

6.5.1 Il primo processo della fase contrattuale che l'Autorità intende implementare per il tramite del SII è quello relativo al Sistema indennitario. Con il DCO 14/10 l'Autorità ha illustrato le relazioni e i rapporti giuridici che potrebbero attuarsi mediante le forme del SII, tra i quali rientrano anche gli atti e le relazioni che si compiono nell'ambito del Sistema Indennitario, regolati dall'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09.

6.5.2 La deliberazione ARG/elt 219/10 ha previsto, nelle more dell'entrata in esercizio del SII, l'adozione di una forma semplificata del Sistema Indennitario mentre ha rimandato l'implementazione della disciplina a regime in attesa dell'entrata in operatività del SII.

6.5.3 Il Sistema Indennitario transiterà all'interno del SII in modo graduale. Il primo passo è possibile mantenendo la regolazione vigente e in modo del tutto trasparente per i soggetti attivi sul Sistema Indennitario ad una certa data, mediante le azioni seguenti:

- *pubblicazione delle regole e delle specifiche tecniche del Sistema Indennitario all'interno del SII*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell'Allegato A della Delibera 195/2012/R/EEL e in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di funzionamento del SII, con indicazione della data a partire dalla quale le nuove pratiche e le operazioni sulle pratiche pregresse saranno effettuate attraverso la piattaforma tecnologica del SII; per l'interazione attraverso il portale *web* del SII saranno mantenuti gli stessi tracciati dei flussi e saranno disponibili almeno le stesse operazioni dell'attuale implementazione del Sistema Indennitario;
- *registrazione automatica degli utenti al processo Sistema indennitario, per operare in modalità web all'interno del SII*, previa verifica che siano anche accreditati come Utenti del SII, al medesimo processo all'interno del SII; nella registrazione sarà riportato come Referente ed Operatore di processo, il Responsabile del Sistema Indennitario che risulta alla data di migrazione; ciascun Utente potrà eventualmente modificare il nominativo del Referente e/o degli operatori;
- *acquisizione del pregresso*: tutte le pratiche aperte dal primo luglio 2011 alla data in questione saranno acquisite negli archivi del SII;

- *avvio delle nuove modalità a partire dalla data fissata nelle specifiche*: le nuove registrazioni al Sistema Indennitario, le nuove richieste e tutte le operazioni previste sulle pratiche aperte saranno effettuate mediante il SII secondo le regole e le nuove specifiche pubblicate.
- 6.5.4 L'Autorità intende prevedere che le operazioni di cui al precedente punto siano concluse entro il primo semestre del 2013.
- 6.5.5 Successivamente sarà possibile prevedere alcune semplificazioni dei flussi attualmente previsti, quali ad esempio:
- l'eliminazione dei flussi di verifica verso l'impresa distributrice per l'individuazione dell'esercente le vendita entrante, non più necessari con la gestione dell'aggiornamento puntuale della relazione di sistema nel RCU;
 - l'eliminazione dei flussi di verifica, sempre con le imprese distributrici, delle richieste di annullamento e di sospensione dell'indennizzo da parte dell'esercente le vendita entrante, non più necessari con la gestione delle richieste di sospensione/disattivazione per morosità effettuate mediante il SII.